

10 LUG. 2019



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE UNIONE VOLONTARI CULTURALI ASSOCIATI -
UNI.VO.C.A. odv

per modificare lo statuto ai sensi del D-Lgs 0310712017 n° 117

Andata nulla la prima convocazione, in data 14 giugno 2019 alle ore 17 presso casa Reviglio in corso Einaudi 5 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Silvia Angela Bergoglio.

Il Presidente constata che sono presenti 16 soci, di cui 12 in proprio e 4 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle ODV della Regione Piemonte.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 16 soci, contrari nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Vice Presidente Silvia Angela Bergoglio di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Silvia Angela Bergoglio

Il Presidente

[Firma illeggibile]



STATUTO
UNIONE VOLONTARI CULTURALI ASSOCIATI
UNI.VO.C.A. odv

ART. 1 – Costituzione - Denominazione - Durata - Sede

1. L'UNIONE VOLONTARI CULTURALI ASSOCIATI, ente del terzo settore (ETS) (solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, come organizzazione di volontariato (odv), detta nel seguito UNI.VO.C.A. odv, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, è un'Associazione di Associazioni di Volontariato operanti sul territorio piemontese nel settore dei Beni e delle Attività Culturali.
2. L'Associazione è stata costituita il 10 ottobre 1990 ed è ordinata ai sensi del Codice Civile e delle leggi nazionali e regionali del Volontariato.
3. L'Associazione ha durata illimitata e sede in Torino, salvo determinazioni diverse dell'Assemblea.
4. L'indirizzo della sede sociale può essere trasferito su delibera dell'Assemblea Ordinaria degli associati, purché nell'ambito territoriale del medesimo comune di Torino.

ART. 2 – Carattere e finalità

1. L'Associazione ha struttura democratica, è apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro, anche indiretto, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; non può distribuire utili sotto qualsiasi forma; promuove la cultura della solidarietà e fonda il proprio impegno sui principi del volontariato come servizio gratuito e disinteressato, secondo quanto previsto dal D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
2. Scopo dell'Associazione è promuovere, aiutare e formare il volontariato per i Beni Culturali in tutti i suoi aspetti a livello della realtà piemontese e regioni vicine, collaborando con istituzioni analoghe sul piano nazionale e internazionale.
3. UNI.VO.C.A. odv vuol rappresentare una forza di coesione capace di porsi in modo dialetticamente collaborativo, garantendo qualificazione e continuità con gli Enti preposti alla salvaguardia dei Beni Culturali.
4. Ogni forma di rapporto economico dell'UNI.VO.C.A. odv derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

ART. 3 – Obiettivi

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, UNI.VO.C.A. odv si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: lettere d.f.g.h.i.j.k.m.u.z. dell'art 5 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Nello specifico, a titolo esemplificativo UNI.VO.C.A. odv si propone di::

- a) favorire la costituzione di nuove Associazioni, censire le Associazioni esistenti e favorirne, nella piena salvaguardia dell'autonomia di ciascuna, le attività, le iniziative, i rapporti con gli Enti;
- b) fornire suggerimenti, proposte, indicazioni, garantendo così un apporto operativo e di conoscenze;
- c) promuovere iniziative atte a far conoscere e apprezzare agli Enti preposti e al grande pubblico l'attività, gli sforzi e i problemi del volontariato per i Beni Culturali nella sua generalità e/o nello specifico delle singole Associazioni;
- d) ricercare rapporti scientifici e di studio con gli organi di tutela, con gli ambienti culturali e le Università, con gli studiosi italiani ed esteri;
- e) organizzare una biblioteca attenta anche a pubblicazioni e stampati minori (depliant, piccole monografie, ecc.) utili a fornire idee, esempi operativi, suggerimenti concreti;
- f) realizzare attività formative per la crescita culturale del Volontariato;
- g) proporre conferenze, dibattiti, studi per favorire nuovi approcci ai Beni Culturali;
- h) aderire alle istituzioni che in campo nazionale e sovranazionale operano in tutto o in parte con gli stessi



scopi;

i) promuovere iniziative di collegamento permanente ai vari livelli (Regione, Provincia, Enti locali) e con le altre Associazioni o Federazioni di volontariato culturale non necessariamente associate a UNLVO.C.A. *odv*;

l) partecipare agli interventi di pronto soccorso nel settore dei Beni Culturali mediante l'organizzazione di un gruppo specifico di volontari in collegamento con la Protezione Civile.

1. Per svolgere le attività sopra elencate l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei volontari delle proprie Organizzazioni Associate.

2. Ai volontari possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea Generale.

3. Le attività potranno essere svolte anche in collaborazione di studio e operatività con varie Istituzioni pubbliche e private, con Università e altri soggetti nazionali, regionali e/o realtà minori dedite allo studio e al sostegno delle attività di volontariato.

ART. 4 – Adesioni

1. Fanno parte dell'Associazione UNLVO.C.A. quelle Associazioni e Federazioni di Associazioni le cui finalità siano in sintonia con le finalità di UNLVO.C.A. *odv* e, nelle quali, i volontari intendano svolgere, secondo tempi e modi da determinare, concrete attività di volontariato culturale, offerte gratuitamente a tutta la collettività.

2. Tutte le Organizzazioni Associate hanno uguali diritti e uguali doveri.

3. È diritto delle Organizzazioni Associate, e loro iscritti, partecipare democraticamente alla vita di UNLVO.C.A. *odv* concorrendo a determinare scelte e programmi.

4. Rientra nelle idealità delle Organizzazioni Associate seguire le linee programmatiche liberamente espresse da UNLVO.C.A. *odv* sulle tematiche dei Beni Culturali.

5. Gli Amici di UNLVO.C.A. *odv* sono quelle Organizzazioni di volontariato che condividono esplicitamente i suoi ideali e la sostengono, ma non partecipano in modo organico e operativo all'attività della stessa; possono però intervenire con un parere consultivo alle assemblee. Poiché queste Organizzazioni non possono essere formalmente associate, se non iscritte al Registro del Volontariato, in futuro RUNTS, la loro adesione è sancita dall'Organo di Amministrazione di UNLVO.C.A. *odv* che ne stabilisce le modalità.

6. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte di UNLVO.C.A. *odv* tutte le Organizzazioni di Volontariato purché in numero non inferiore a tre, ai sensi dell'Art. 32 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 5 – Ammissione

1. Per essere ammesse a UNLVO.C.A. *odv* le Organizzazioni di volontariato dovranno, unitamente alla domanda firmata dal loro legale rappresentante e inviata all'Organo di Amministrazione di UNLVO.C.A. *odv*, presentare con il proprio Statuto, una relazione sulle attività e iniziative svolte e una dichiarazione della loro consistenza numerica con i nomi dei referenti delle cariche sociali, nel pieno rispetto della legge sulla Privacy.

2. L'organo di Amministrazione dell'Associazione può ammettere, a suo insindacabile giudizio, quelle Organizzazioni di volontariato che, sulla base del materiale inviato, verranno ritenute idonee in relazione agli scopi sociali, all'attività svolta e alla consistenza numerica. L'Organo di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli assistiti. L'eventuale esclusione della domanda sarà sempre motivata e comunicata entro 60 giorni dalla delibera. La domanda potrà essere ripresentata, valevole anche come ricorso da presentarsi entro 60 giorni, all'Assemblea Generale di UNLVO.C.A. *odv* che si pronuncerà in via definitiva ed inappellabile, entro ulteriori 60 giorni.

ART. 6 – Quota associativa

1. Tutte le Organizzazioni di Volontariato Associate sono tenute a versare, entro il mese di gennaio, la quota annuale stabilita dall'Assemblea Generale, su proposta del Organo di Amministrazione.

2. Le Organizzazioni Associate sono tenute:



- a) a partecipare a tutte le attività promosse da UNLVO.C.A. odv;
- b) a intervenire all'Assemblea Generale con diritto di voto tramite un loro rappresentante delegato ad accedere alle cariche associative.

ART. 7 – Perdita della qualifica di Organizzazione Associata

1. La qualifica di Organizzazione Associata si perde:

- a) per recesso, da comunicarsi in forma scritta all'UNLVO.C.A. odv;
- b) per decadenza, quando l'Organizzazione di Volontariato non è in regola con il versamento della quota associativa o volontariamente non rinnova l'iscrizione;
- c) per radiazione, su delibera dell'Organo di Amministrazione, quando gli scopi e i programmi dell'Organizzazione Associata risultino in contrasto con quelli di UNLVO.C.A. odv, anche nel caso di persistente violazione degli obblighi statutari. La radiazione avverrà dopo regolare contestazione scritta da parte dell'Organo di Amministrazione e dopo parere sfavorevole alla sua permanenza espresso dal Collegio dei Probiviri. TOGLIERE È ammesso ricorso all'Assemblea di UNLVO.C.A. odv

2. Le Organizzazioni Associate decadute non hanno diritto alla restituzione delle quote associative precedentemente versate.

ART. 8 – Risorse economiche e patrimonio

1. UNLVO.C.A. trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi delle Organizzazioni Associate;
- b) contributi privati elargiti volontariamente a qualsiasi titolo;
- c) donazioni (lasciti testamentari, eredità,...);
- d) contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di progetti e specifiche attività documentate;
- e) contributi di organismi europei e internazionali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti da iniziative promozionali dell'Associazione finalizzate al proprio finanziamento;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) altre entrate compatibili con le norme vigenti.

2. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili che hanno avuto tale destinazione dall'Assemblea Generale, su proposta dell'Organo di Amministrazione, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi della gestione finanziaria.

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in difesa dei Beni Culturali. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionale statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.-

6. L'Organo di Amministrazione predispone il rendiconto gestionale da sottoporre all'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

7. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto.

ART. 9 – Organi dell'Associazione

1. Organi collegiali dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Generale;



- b) Organo di Amministrazione;
 - c) Organo di controllo, anche monocratico, qualora previsto secondo l'Art. 30 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
 - d) Collegio dei Probiviri;
 - e) Comitato di Esperti.
2. Le cariche sociali sono:
- a) Presidente;
 - b) Due Vice Presidenti, di cui uno viene indicato come vicario;
 - c) Tesoriere;
 - d) Segretario, eventualmente anche esterno all'Associazione.
3. Le persone chiamate alle cariche elettive devono appartenere alle Organizzazioni Associate, salvo i componenti del Comitato di Esperti. Detto requisito è condizione indispensabile ed essenziale.
4. Qualora la persona eletta perda la qualifica di socio dell'Organizzazione Associata, decade automaticamente dalla carica ricoperta, salvo sua cooptazione, fino allo scadere del mandato, su delibera dell'Organo di Amministrazione.
5. Le cariche sociali hanno durata triennale, sono elettive, rinnovabili e ricoperte a titolo gratuito.

ART. 10 – Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Fanno parte dell'Assemblea Generale tutte le Organizzazioni Associate in regola con la quota associativa, rappresentate dal Presidente o dal suo delegato e dispongono di voto singolo.
3. Nel caso in cui un'Organizzazione Associata non possa partecipare all'Assemblea, può delegare altra Organizzazione Associata; ogni Associata può presentare una sola delega.
4. All'Assemblea possono partecipare con parere consultivo anche gli "Amici di UNIVO.C.A.".
5. L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria.
6. Il compito dell'Assemblea consiste nel:
- a) proporre, discutere e vagliare gli indirizzi generali dell'Associazione e verificarne l'attuazione;
 - b) determinare il numero ed eleggere nonché revocare i membri dell'Organo di Amministrazione, nonché l'Organo di Controllo, qualora previsto, ed il Collegio dei Probiviri;
 - c) approvare l'ammontare delle quote associative;
 - d) approvare il rendiconto gestionale e la relazione di missione relativi ad ogni esercizio;
 - e) approvare i regolamenti interni dell'Associazione, predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - f) deliberare sulla reiezione di domanda di ammissione di Organizzazioni di Volontariato ed esaminare eventuali ricorsi presentati dalle Organizzazioni Associate radiate;
 - g) dibattere ogni altro argomento portato all'Ordine del Giorno, purché inerente i fini e le attività sociali;
 - h) deliberare sul trasferimento della sede sociale;
 - i) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
7. L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre.
8. Il compito dell'Assemblea Straordinaria consiste nel:
- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - b) emanare norme integrative allo Statuto, per quanto non previsto dal medesimo;



c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la trasformazione, la fusione o la scissione e la devoluzione del suo patrimonio;

d) dibattere ogni altro argomento per cui è richiesta la convocazione, purché inerente i fini e le attività sociali.

9. L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'Organo di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea Generale Straordinaria entro un mese, ogni qualvolta sia richiesto, in forma scritta e sottoscritta da almeno un decimo delle Organizzazioni Associate. Si devono proporre gli argomenti da trattare, purché inerenti i fini e le attività dell'Associazione.

10. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia decaduto o inadempiente, l'Assemblea viene convocata dall'Organo di Controllo, qualora previsto, ed eventualmente dai Proviviri e, infine, dai richiedenti.

11. La convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Si devono indicare: l'Ordine del Giorno, il luogo della riunione, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione che può avvenire nello stesso giorno almeno un'ora dopo la prima convocazione. Non occorre la convocazione se alle adunanze partecipano i delegati di tutte le Organizzazioni Associate e l'intero Organo di Amministrazione.

12. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente vicario o dall'altro Vice Presidente o dal Consigliere più anziano; in mancanza di consiglieri da un delegato eletto dall'Assemblea stessa.

13. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea, dirige la discussione, pone in votazione le delibere, proclama i risultati delle votazioni e dichiara chiusa l'Assemblea.

14. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante. Per la validità delle Assemblee occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei delegati delle Organizzazioni Associate; tuttavia, le Assemblee, in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei delegati presenti.

15. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inserite nell'Ordine del Giorno della convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

16. Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice, salvo che per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo per cui occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei rappresentanti delle Associate, a norma dell'art. 21, comma 3, del Codice Civile, per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto per cui è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei rappresentanti delle Organizzazioni associate, in prima convocazione, oppure il voto favorevole di almeno i due terzi dei rappresentanti presenti in seconda convocazione, e per adottare eventuali norme integrative dello Statuto per cui è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti presenti.

17. Le votazioni nelle Assemblee hanno luogo per alzata di mano, salvo quelle elettive che si svolgono a scrutinio segreto.

18. L'Assemblea elettiva nomina una Commissione Elettorale, costituita da tre persone (un segretario e due scrutatori) con il compito di verificare l'identità degli intervenuti, far rispettare la segretezza del voto, proclamare i risultati e provvedere alla stesura del verbale. Le schede votate saranno distrutte immediatamente se non interverranno contestazioni da parte dell'Assemblea.

ART. 11 – Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo

1. L'organo esecutivo dell'Associazione è l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo), composto da tre a nove membri secondo quanto deciso dall'Assemblea.

2. Fanno parte dell'Organo di Amministrazione i membri eletti dall'Assemblea che li sceglie tra i soci delle Organizzazioni Associate in modo che ne sia rappresentato il maggior numero. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

3. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



4. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, a eccezione di quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Il compito dell'Organo di Amministrazione consiste nel:

- a) promuovere, organizzare e gestire ogni attività che permetta, anche indirettamente, il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) nominare il Comitato di Esperti;
- c) deliberare sull'ammissione e sulla perdita di qualifica di Organizzazione Associata;
- d) eleggere nel suo ambito il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario e deliberare l'ammontare della quota associativa annua;
- e) provvedere alla compilazione del rendiconto gestionale e della relazione di missione e alla loro presentazione all'Assemblea;
- f) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

5. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio stesso o il Presidente, o ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei suoi membri.

6. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Associazione, anche telefonicamente o in forma elettronica/telematica senza particolari norme procedurali. In difetto di convocazione sono valide le riunioni in cui sono presenti tutti gli Amministratori in carica.

7. Il Consiglio Direttivo neoeletto viene convocato per la prima volta dal Presidente uscente.

8. Ogni convocazione dell'Organo di Amministrazione dovrà essere accompagnata dall'Ordine del Giorno che comprenderà qualsiasi altro argomento richiesto dai Consiglieri Amministratori, purché inerente i fini e l'attività dell'Associazione.

9. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente vicario o dall'altro Vice Presidente; in mancanza di questi, dal Amministratore più anziano.

10. Spetta al Presidente dirigere i lavori dell'Organo di Amministrazione, moderare la discussione, porre in votazione le delibere all'Ordine del Giorno e le mozioni, proclamare i risultati delle votazioni, sospendere la seduta e dichiararla chiusa.

11. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12. L'Organo di Amministrazione è valido se è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri Amministratori in carica.

13. Per la validità delle deliberazioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione presenti. Il Consigliere Amministratore assente ingiustificato per due volte consecutive decade di fatto dall'Organo di Amministrazione.

14. Qualora e per qualsiasi motivo venisse meno un Amministratore, l'Organo di Amministrazione provvederà alla nomina di altro Amministratore nel più breve tempo possibile, nominando il primo dei non eletti votati dall'Assemblea; rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Organo. In caso di decadenza della metà degli Amministratori e nell'impossibilità di sostituirli, dovrà essere convocata, entro trenta giorni, l'Assemblea che provvederà all'elezione di un nuovo Organo.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS, appena sarà operativo, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

16. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, anche nei confronti dei terzi e in giudizio; ha firma responsabile per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura



l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, può esercitare i poteri del Consiglio in casi d'urgenza e salvo ratifica dello stesso prima della riunione.

2. Il Presidente esercita tutte le altre funzioni previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ne cura l'applicazione, si attiva per il perseguimento delle finalità sociali.

ART. 13 – Vice-Presidenti

1. Il Vice-Presidente vicario sostituisce il Presidente quando ne sia incaricato dal Presidente stesso e quando questi sia, per qualsiasi ragione, impedito ad esercitare le proprie funzioni.

2. In mancanza anche del Vice-Presidente o i due Vice-Presidenti fungerà da Presidente l'Amministratore più anziano.

3. In caso d'impedimento o decadenza del Presidente, il Vice-Presidente o dei due quello più anziano e l'Amministratore anziano possono sostituirlo soltanto nell'ordinaria amministrazione finché l'Organo di Amministrazione, che deve riunirsi d'urgenza, non abbia provveduto all'elezione di un nuovo Presidente.

ART. 14 – Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il potere di firma per gli atti di natura contabile ed economica, di cui ha responsabilità, su mandato dell'Organo di Amministrazione.

2. In caso di impedimento del Tesoriere tali atti possono essere firmati dal Presidente.

3. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa e della contabilità dell'Associazione. Riceve le somme dovute all'Associazione. Provvede alla stesura del rendiconto gestionale e della relazione di missione, verificati e firmati dall'Organo di Controllo, qualora previsto, all'approvazione dell'Assemblea Generale, previa approvazione dell'Organo di Amministrazione.

ART. 15 – Segretario

1. Il Segretario riceve in deposito gli atti sociali; conserva gli originali; ne rilascia copie autenticandole; in particolare cura la compilazione dei verbali delle Assemblee Generali e dell'Organo di Amministrazione; custodisce i registri. Adempie, inoltre, ad altre funzioni comunque necessarie per il buon andamento dell'attività sociale, a lui demandate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

ART. 16 – L'Organo di Controllo.

1. L'Organo di Controllo, qualora previsto è eletto dall'Assemblea, ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117.

2. I compiti dell'Organo di Controllo sono quelli di certificare la corretta amministrazione dell'Associazione e garantire l'esattezza del rendiconto gestionale preparato dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all'Assemblea Generale.

4. L'Organo di Controllo può partecipare con voto consultivo alle sedute dell'Organo di Amministrazione.

5. In caso di decadenza dalla carica, entro un mese, si dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione delle carica vacante.

ART. 17 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre persone elette dall'Assemblea Generale con mandato triennale e possibilità di riconferma.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo ambito un Presidente.

3. Il Compito del Collegio dei Probiviri è quello di perseguire l'amichevole soluzione di eventuali vertenze sorte su controversie in campo associativo. In tal caso i Probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il lodo dei Probiviri sarà inappellabile.

4. In caso di violazione delle norme dello Statuto il Collegio dei Probiviri può proporre provvedimenti che riterrà più opportuni.

5. In caso di decadenza di uno o più Probiviri, il Collegio sarà integrato dall'Assemblea, ove vi sia materia di che giudicare.

ART. 18 – Comitato di Esperti

1. Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato di Esperti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, chiamando a farne parte persone appartenenti o non alle Organizzazioni Associate. Detto Comitato decade alla scadenza dell'Organo di Amministrazione.



ART. 19 – Libri sociali.

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, o Consiglio Direttivo, e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20 – Scioglimento.

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'odv con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'odv, il patrimonio sociale residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'Art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza e in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, obbligatorio e vincolante per tutte le Organizzazioni Associate, valgono le norme del Codice Civile (art. 36 e segg.) e le normative vigenti in materia di Volontariato.
2. Per tutto quanto non previsto dalla Legge e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea Generale, a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Letto, approvato e sottoscritto nell'Assemblea degli Associati del 14 giugno 2019.

Il Presidente
Feliciano Della Mora



Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrazione 1-B LUG. 2019 n. 4119
Serie 3 Cod. Trib.
€ ESENTE IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Pec. 10/15/2019

